Tiratura: 25.000

Edilizia e Territorio

Settimanale

Data 25-06-2011
Pagina 11
Foglio 1 / 2

Professionisti soddisfatti della sentenza del Consiglio di Stato

Ateneo-progettista, no da Palazzo Spada


Guerra Atenei-professionisti sui bandi di progettazione

■ «Progetti e Concorsi» n. 27/2010

I giudici dicono stop alle università attive nel mercato dei servizi. Esultano Oice e gli Ordini di ingegneri e architetti: «Era concorrenza sleale»

COMMENTI E NORME

La sentenza 10/2011
Testo a pagina 22
Commento a pagina 6

DI MASSIMO FRONTERA

Vita sempre più difficile per gli Atenei imprenditori. L'ultima tegola è arrivata dalla sentenza del Consiglio di Stato (10/2010), che si è pronunciato, in adunanza plenaria, su una società ad hoc creata dallo Iuav di Venezia per svolgere varie attività economiche, inclusi i servizi di progettazione.

LA SENTENZA

La sentenza – a parte le intricate e specifiche vicende dell'Ateneo veneziano – ha una portata generale; e va ben oltre i paletti fissati appena lo scorso ottobre dall'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici sullo stesso tema.

Di fatto, il Consiglio di Stato boccia l'attività imprenditoriale di mercato a scopo di lucro, ammettendo solo quella «strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento».

Lo scorso ottobre del 2010, l'Autorità di vigilanza sugli appalti era stata meno severa, ammettendo le attività lucrative degli Atenei «compatibili con lo svolgimento della funzione scientifica e didattica». Questo punto viene oggi superato da Palazzo Spada, che dice: «L'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, solo perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale». «Non si può pertanto trattare di un'attività lucrativa fine a se stessa – prosegue la sentenza – perché l'Università è e rimane un ente senza fini di lucro».

LE REAZIONI

«Bene, era ora», giubila **Ivan Ceola**, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Venezia, il primo a ricorrere al Tar, seguito dagli ordini provinciali degli architetti del Veneto, che hanno aderito in blocco alla battaglia legale, con l'unica eccezione proprio dell'Ordine di Venezia. Il contenzioso parte nel 2005, con quattro ricorsi complessivi, che solo ora approdano a una conclusione. «Il Consiglio di Stato ha definitivamente escluso le Università da qualsiasi attività che non sia istituzionale, di studio, ricerca e insegnamento – sottolinea Ceola –. Basta con le attività professionali e concorrenziali nei confronti di ingegneri e società».

Sentenza positiva anche secondo il presidente degli architetti di Padova, **Giuseppe Cappochin**, perché «altrimenti l'Università diventa una pesante concorrenza sleale con una società che ha alle spalle un'intera Università, che oltretutto utilizza sussidi pubblici e studenti».

Soddisfatta anche l'**Oice**, l'associazione delle società di ingegneria. «Una università che faccia il suo mestiere è una tesi che portiamo avanti da tempo. Non possiamo che essere contenti», dice il presidente **Braccio Oddi Baglioni.** «Si sta consolidando una giurisprudenza – aggiunge –: l'Ateneo deve fare il suo mestiere, che è quello di insegnare e fare ricerca. Può eventualmente fare ricerca su alcuni ambiti e oggetti specifici a cavallo tra professione e ricerca, nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia». Per esempio? «Ad esempio – risponde il presidente dell'Oice – nel caso di uno studio su un certo tipo di tamponamento che abbassa i consumi energetici; ma l'Università deve fermarsi lì, altrimenti è una concorrenza sleale».

Restano dei margini di ambiguità o degli spazi di manovra?

«Una sentenza – risponde il presidente Oice – può interpretare una norma, e in questo caso l'ha fatto in senso restrittivo

www.ecostampa.it

025335

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.ecostampa.it

e siamo contenti, ma non può cambiarla. La nostra battaglia è quella di cambiare le norme».

Sentenza positiva anche per gli ingegneri. «È stato chiarito che le attività a scopo di lucro non sono compatibili con gli Atenei, che restano enti deputati alla ricerca e all'insegnamento», sottolinea **Gianni Rolando**, presidente del Consiglio nazionale ingegneri». «Ora però – aggiunge – bisogna capire bene e vigilare sui limiti all'attività di queste società». Un esempio? «Le verifiche antisismiche, che le Università possono fare con prove in laboratorio; poi però ci attaccano anche le prestazioni professionali, che invece fanno parte di un mercato. La sentenza non entra nel merito di questo confine, che quindi va monitorato e definito». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA



■ Gianni Rolando, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri

NIENTE UTILI, SOLO NO PROFIT

Le più recenti novità in tema di Università e concorrenza

4 MAGGIO 2009
Sentenza della Corte costituzionale
Anche la suprema corte con la sentenza n. 148, ha rafforzato la distinzione tra attività amministrativa svolta in forma privatistica e attività di impresa svolta dagli enti pubblici. La prima, anche se svolta con una società in house, può rientrare nelle modalità organizzative dell'ente per finalità istituzionali. La seconda dà luogo solo a un'attività lucrativa.

7 OTTOBRE 2010
Determinazione dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici
Gli Atenei possono svolgere attività di rilevanza economica (appalti inclusi) a condizione che il proprio statuto lo preveda espressamente, che siano in possesso dei requisiti e che i servizi oggetto della gara siano «compatibili con le rispettive attività istituzionali».

3 MAGGIO 2011
Sentenza del Consiglio di Stato (adunanza plenaria)
Le società commerciali, facenti capo a un ente pubblico, che operano sul mercato in concorrenza necessitano di una previsione legislativa espressa e non può ritenersi consentita in termini generali, almeno nel caso in cui l'ente pubblico non ha fini di lucro. L'attività di ricerca e consulenza delle Università, anche in favore di enti pubblici, non basta che sia «compatibile» con le funzioni tipiche degli Atenei (come ha detto l'Autorità di vigilanza) ma deve anche essere «strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'ente». «L'Università è e rimane un ente senza fine di lucro».


VITA PROFESSIONALE
Ateneo-progettista, no da Palazzo Spada
Lo Iuav si piega ma rinascerà una società di engineering
L'iscrizione all'Ordine può aspettare

025335

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.